

Client Alert- Iran

Gennaio 2013



Sanzioni Iran— update

NUOVE MISURE RESTRITTIVE IN VIGORE DAL 23 DICEMBRE 2012

Con riferimento alle misure restrittive nei confronti dell'Iran, lo Studio Legale Padovan ricorda che è entrato in vigore il 23 dicembre 2012 il Regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio del 21 dicembre 2012 che, attuando la Decisione 2012/635/PESC del 15 ottobre u.s., modifica il Regolamento (UE) n. 267/2012.

Tra le ulteriori misure restrittive, obbligatorie e direttamente applicabili per gli operatori, segnaliamo:

- divieto di esportare attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l'adattamento di navi;
- divieto del commercio di grafite e di alcuni metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio;
- divieto del commercio di **software per la pianificazione delle risorse azienda- li** concepito specificamente per l'utilizzo nell'industria nucleare, militare, del gas, del petrolio, della marina, dell'aviazione, finanziaria ed edile;
- divieto di importare, acquistare o trasportare gas naturale iraniano;
- revisione delle misure restrittive applicate ai prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, al fine di includervi determinate voci che potrebbero essere di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma iraniano nucleare, militare e riguardante i missili balistici;
- elenco aggiuntivo di attrezzature e tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nei settori chiave delle industrie del petrolio, del gas naturale e petrolchimica in Iran;
- divieto delle operazioni tra l'Unione europea e le banche e gli enti finanziari iraniani, salvo previa autorizzazione dello Stato membro interessato.

Riguardo ai divieti di cui sopra, sono previste delle clausole di salvaguardia per l'esecuzione di contratti conclusi prima di determinate date, indicate nel Regolamento.

Inoltre, con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012, in vigore da sabato 22 dicembre 2012, sono stati inseriti altri nomi nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

Per maggiori informazioni, contattare:



Avv. Marco Padovan mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani
mzinzani@studiopadovan.com

Studio Legale Padovan Via Leopardi 9 20123 Milano Tel.: +39 024814994 Fax: +39 0243981694



Focus: Dual Use

L'Unione europea ha da tempo istituito un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni e tecnologie aventi un possibile duplice uso (civile e militare). Ad oggi, il controllo sulle esportazioni, a livello dell'Unione europea, riguarda circa il 10% di tutte le esportazioni.

L'esportazione di prodotti a duplice uso è regolata dal Regolamento (CE) 428/2009 e s.m.i., che contiene una serie di allegati tecnici. Ricordiamo, in particolare, che l'allegato I del Regolamento (CE) 428/2009 è stato modificato dal Regolamento (UE) n. 388/2012, in vigore dal 15 giugno 2012.

La disciplina nazionale sui beni a duplice uso, comprensiva delle tipologie di autorizzazione all'esportazione, è contenuta nel Decreto legislativo n. 96 del 9 aprile 2003. Si rammenta l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 16, che prevede la reclusione fino a sei anni, multe fino a 250.000 euro e la confisca dei beni oggetto delle operazioni.

Sanzioni Iran- quadro normativo di riferimento

In base alla vigente legislazione europea e nazionale, le attività di import/ export nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran sono soggette a misure restrittive di carattere sia commerciale sia finanziario. Il regime sanzionatorio è attualmente delineato dal **Regolamento (UE) n. 267/2012** e s.m.i. Il Regolamento definisce, in particolare:

- i materiali, le attrezzature e le tecnologie di vietata esportazione, in quanto suscettibili di essere usati dall'Iran a fini proliferativi, fatte salve ipotesi specifiche di deroga (allegati l e II);
- i beni e le tecnologie la cui esportazione, vendita, fornitura o trasferimento, diretti o indiretti, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniano/a o per un uso in Iran è sottoposta ad autorizzazione preventiva (allegato III);
- l'elenco di: petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale e altri idrocarburi gassosi (allegati IV e IV A), prodotti petrolchimici (allegato V), beni e tecnologie nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas e petrolchimica (allegato VI e VI A), attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l'adattamento di navi (allegato VI B), oro, metalli preziosi e diamanti (allegato VII), software per la pianificazione di risorse aziendali concepiti specificamente per l'utilizzo in certe industrie (allegato VII A) e metalli grezzi e semilavorati (allegato VII B) il cui commercio con l'Iran è vietato senza possibilità di preventiva autorizzazione o deroga, fatte salve, entro termini temporali definiti, le clausole sui diritti acquisiti.

Le restrizioni riguardano con analoghe modalità (divieto o autorizzazione) anche l'assistenza tecnica relativa ai beni identificati dalle misure restrittive stesse.

Gli articoli 30 e 30 bis contengono le **restrizioni relative ai trasferimenti di fondi e ai servizi finanziari**; si veda, in particolare, l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva per i **trasferimenti finanziari** da e verso soggetti iraniani che non abbiano sede in Iran, ai sensi dell'articolo 30 bis. Si ricorda altresì l'assoggettamento alla procedura autorizzatoria anche dei trasferimenti di fondi effettuati per via non elettronica. La gestione delle notifiche/ autorizzazioni, basate sui due modelli A e B, è in genere rimessa alle banche.

Va infine segnalato il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti dei soggetti/entità elencati negli allegati VIII e IX del Regolamento, nonché il divieto di mettere ulteriori fondi e risorse economiche a disposizione, diretta o indiretta, degli stessi soggetti.

Le Autorità italiane competenti per l'applicazione del Regolamento n. 267/2012

- Ministero degli Esteri: www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/Iran.htm
- Dipartimento del Tesoro, Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF): www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/
- Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale Divisione IV: www.sviluppoeconomico.gov.it
- Agenzia delle Dogane: www.agenziadogane.it

PADOVAN

Via G. Leopardi 9 20123 Milano

Tel.: +39 02 48 14994 Fax: +39 02 4398 1694 Lo Studio Legale Padovan presta, su base continuativa, un'attività di consulenza legale personalizzata a favore sia di imprese italiane che già operano in Iran sia di quelle intenzionate ad operarvi. In particolare, lo Studio vanta una significativa esperienza nell'impostazione dell'attività di *due diligence* da porre in essere per una corretta operatività commerciale verso l'Iran, sotto i diversi profili della *due diligence* soggettiva (verifica della struttura di proprietà e di controllo dei clienti), necessaria a causa dell'iscrizione di numerosi soggetti iraniani in *black-list* e della *due diligence* oggettiva (identificazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti e confronto con le liste di beni soggetti a restrizioni). Avvalendosi della collaborazione dei migliori esperti, anche tecnici, della materia *dual use*, lo Studio affianca abitualmente i propri clienti nelle procedure con le autorità competenti e gli organi preposti ai controlli.